



***Convenzione
per lo sviluppo degli strumenti di tutela
della proprietà industriale e per la diffusione
della cultura brevettuale***

CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE

* * * * *

FRA

- 1) **Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana**, con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 24, C.F. 84000730485, in persona del Segretario Generale *pro tempore* Dott. Mario Del Secco, nato a Castiglione del Lago (PG) il 16-07-1962, C.F. DL5MRA62L16C309N (*breviter* “Unioncamere Toscana”);

E

- 2) **I consulenti in proprietà industriale, iscritti all’ordine dei consulenti ai sensi del D.Lgs n. 30 del 10/2/2005, e/o gli studi di consulenza con mandatarî iscritti all’ordine sopra richiamato (d’ora in avanti “Consulenti in proprietà industriale”), aventi sede, anche solo operativa, nella regione Toscana, firmatari del presente documento;**

* * * * *

PREMESSO CHE

- Unioncamere Toscana sottoscrive la presente convenzione su incarico ed in nome e per conto delle Camere di Commercio di Arezzo-Siena, Firenze, Maremma e Tirreno, Pistoia-Prato, Toscana Nord Ovest;
- L’art. 147 del C.P.I. (Codice della proprietà industriale – D.Lgs n. 30/2005) definisce le competenze delle Camere di Commercio in tema di ricezione di domande, istanze, atti, documenti e ricorsi notificati in materia di brevetti e marchi;
- Ai sensi dell’art 2 comma 2, lettere c) e d), della Legge n. 580/1993, le Camere di Commercio svolgono, tra l’altro, funzioni di “*tutela del consumatore e della fede pubblica*” nonché “*sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione*”; le Camere quindi possono assumere un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e della tutela della proprietà industriale;
- Ai sensi dell’art 6 della Legge n. 580/1993, le Camere di Commercio possono associarsi in Unioni Regionali allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell’ambito del territorio regionale di

riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale..... Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

- Ai sensi dell'art. 4 “Compiti e Funzioni” dello statuto, Unioncamere Toscana, in linea con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio associate e nel rispetto della loro autonomia, svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia;
- L'innovazione e la sua valorizzazione attraverso gli strumenti di tutela della proprietà industriale (brevetti per invenzione, modelli d'utilità, modelli e disegni, marchi, know how e quant'altro) assumono una valenza strategica per il sistema economico toscano, in particolare nell'ottica dello sviluppo e dello sfruttamento industriale e commerciale delle nuove tecnologie;
- A livello locale la cultura brevettuale risulta ancora scarsamente diffusa e si rende pertanto necessario attuare un insieme organico di azioni finalizzate al superamento delle problematiche che ostacolano le imprese ed i singoli cittadini (imprese e cittadini di seguito soggetti) ad acquisire una adeguata conoscenza circa l'utilità degli strumenti di tutela della proprietà industriale;
- I Consulenti in proprietà industriale firmatari del presente documento condividono l'utilità di un intervento congiunto con il Sistema camerale nel campo della proprietà industriale, al fine di supportare e favorire la crescita e la competitività sul mercato interno ed internazionale delle imprese toscane;
- Unioncamere Toscana, con la collaborazione delle Camere di Commercio di Arezzo-Siena, Firenze, Maremma e Tirreno, Pistoia-Prato, Toscana Nord Ovest, intende realizzare quanto sopra descritto e pertanto sottoscrive per conto delle Camere qui richiamate la presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti contraenti pattuiscono e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Generalità

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Obiettivi e strumenti

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a realizzare, con un approccio integrato, azioni finalizzate a sensibilizzare il territorio toscano sugli strumenti di tutela della proprietà industriale attraverso:

- la messa a disposizione di servizi/strumenti informativi e di orientamento gratuiti;
- la divulgazione e la promozione dei servizi di prima informazione, orientamento in materia di proprietà industriale individuati in convenzione;
- la possibilità di beneficiare degli eventuali contributi erogati dalla Camera di Commercio sulla base di disciplinari all'uopo predisposti.

Articolo 3 – Unioncamere Toscana

La presente convenzione, attraverso Unioncamere Toscana, coinvolge le Camere di Commercio richiamate nella premessa, le quali si impegnano a:

- a) realizzare iniziative sulla base delle opportunità offerte dalla convenzione, in particolare predisponendo strumenti di divulgazione e di orientamento sulla tutela della proprietà industriale tenendo conto anche delle indicazioni del gruppo tecnico di lavoro di cui all'art. 5;
- b) mettere a disposizione dei Consulenti in proprietà industriale, firmatari della presente convenzione, locali ed attrezzature per le attività di informazione e orientamento personalizzate, organizzando, d'accordo con i Consulenti gli appuntamenti con i soggetti interessati;
- c) dare la disponibilità alla partecipazione dei propri funzionari agli incontri tra consulenti ed utenti in quanto momento di formazione per il personale camerale;
- d) predisporre e far siglare a soggetti quali collaboratori, stagisti, borsisti e universitari chiamati a partecipare al servizio un accordo di riservatezza – non disclosure agreement;
- e) collaborare con i Consulenti nell'individuazione dei quesiti più comuni da trasformare in FAQ e divulgare tramite i canali ritenuti più idonei (sito camerale, ecc.) nonché nelle azioni di cui alla lettera a);
- f) organizzare e realizzare, in collaborazione con i consulenti firmatari della presente convenzione, iniziative volte a favorire la diffusione della cultura brevettuale, coordinandosi con il gruppo tecnico di cui all'art. 5;
- g) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, quegli attori territoriali, quali ad esempio Associazioni di Categoria, al fine di cooperare per la messa a punto di iniziative dirette alla diffusione della cultura brevettuale e alla sensibilizzazione delle imprese verso l'utilizzo degli strumenti di tutela

della proprietà industriale;

h) prendere parte al gruppo tecnico di cui all'art. 5.

La Camera di Commercio di Firenze si impegna, attraverso Unioncamere Toscana, a realizzare le attività sopra elencate compatibilmente con la convenzione che la stessa ha in essere per lo sviluppo degli strumenti di tutela della proprietà industriale e per la diffusione della cultura brevettuale nella provincia di Firenze.

Articolo 4 – Consulenti in materia di proprietà industriale

I Consulenti in proprietà industriale che aderiscono all'iniziativa, sottoscrivendo il presente documento, si impegnano:

- a) a fornire a titolo gratuito, a favore dei soggetti interessati della Toscana, un servizio propedeutico di informazione e di orientamento in materia di proprietà industriale nel corso di appuntamenti definiti d'accordo con le Camere coinvolte nell'iniziativa. Durante tale servizio i consulenti devono attenersi ai principi di imparzialità e indipendenza, operando professionalmente a titolo personale. Il consulente fornirà la prestazione presso almeno due delle Camere aderenti all'iniziativa. Gli appuntamenti si potranno svolgere anche tramite collegamento telematico sulle varie piattaforme disponibili;
- b) a collaborare gratuitamente, secondo le proprie disponibilità, nella realizzazione di almeno un'iniziativa informativa/formativa (esempio: elaborazione delle FAQ, articoli, interviste, seminari, ecc.), individuata nel programma operativo annuale, definito dal gruppo tecnico, e/o trasmessa alla sua segreteria dalle Camere e/o dai Consulenti aderenti alla presente convenzione, nonché a iniziative prospettate successivamente alla definizione del piano;
- c) a far partecipare, ove possibile, i soggetti di cui all'art. 3, lett. c) e d), agli incontri di primo orientamento in materia di marchi e brevetti;
- d) a partecipare al gruppo tecnico di lavoro di cui all'art 5.

Articolo 5 - Gruppo tecnico di lavoro

Sarà costituito da Unioncamere Toscana un gruppo tecnico di lavoro composto da un rappresentante per ciascun soggetto aderente e per ciascuna Camera di Commercio partecipante. Il gruppo si riunirà almeno due volte l'anno per:

- definire e condividere il programma di attività/iniziative da realizzare;
- monitorare le attività previste nella presente convenzione.

Le attività di coordinamento e di segreteria del gruppo di lavoro saranno gestite direttamente da

Unioncamere Toscana.

Articolo 6 – Durata e modifiche alla convenzione

La presente convenzione ha efficacia di tre anni, con possibilità di rinnovo, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'Unione Regionale. Alla scadenza le parti, effettuata una valutazione comune dei risultati, decideranno l'eventuale rinnovo della convenzione.

Articolo 7 – Adesione e estensione della convenzione

Alla Convenzione potranno aderire in qualsiasi momento i Consulenti in proprietà industriale, interessati a dare il loro qualificato contributo per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, sottoscrivendo un impegno all'accettazione ed all'osservanza delle disposizioni regolamentate in convenzione.

Articolo 8 – Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate in accordo tra le parti.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti, inerenti gli utenti dei servizi, di cui possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della presente convenzione. Si impegnano inoltre a rispettare tutte le norme relative all'applicazione del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

I consulenti acconsentono all'uso dei propri dati personali al fine della pubblicizzazione della presente convenzione e dei servizi ed attività ad essa correlati.

Articolo 10 - Risoluzione delle controversie

Le parti si impegnano a risolvere e superare eventuali controversie concernenti la presente convenzione, o connesse alla stessa, o problemi operativi che dovessero insorgere nel corso delle attività in via amichevole e con spirito di collaborazione, al fine di conseguire i migliori risultati possibili.

Articolo 11 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, e dell'art. 1 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana”, approvato con Delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55, i soggetti aderenti alla presente convenzione e per loro tramite i loro dipendenti e/o soggetti che, in concreto, svolgeranno l'attività prevista dal presente documento si impegnano, pena l'esclusione dalla convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopra citati codici per quanto compatibili.

Il D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana sono reperibili sul sito dell'Unione Regionale al seguente indirizzo: <http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=285>.

PER UNIONCAMERE TOSCANA

Il Segretario Generale

PER I CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(adesione effettuata con l'apposito modulo)